



**Banca del Lazio  
Popolare**

## **MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**2020**

**Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio**

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

## INDICE

<b>Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica</b>	<b>3</b>
<b>1. Finalità del Modello</b>	<b>3</b>
<b>2. Valori societari e obiettivi</b>	<b>4</b>
<b>3. Composizione quantitativa del Consiglio</b>	<b>4</b>
<b>4. Composizione qualitativa del Consiglio</b>	<b>4</b>

## Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica

### Premessa

Il Regolamento del Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione approvato nella seduta del 23 gennaio 2019, con verbale n. 595, prevede che annualmente il Consiglio di Amministrazione verifichi la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale per svolgere al meglio i compiti assegnati, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a detti fini.

I risultati e le verifiche vengono comunicate ai Soci attraverso la relazione sulla gestione, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione o di nomina di uno o più consiglieri, viene messo a disposizione dei Soci un documento con il quale viene loro comunicato il profilo teorico atteso e ritenuto idoneo per assolvere con consapevolezza, professionalità e competenza all'incarico, impegnando tempo e risorse adeguate alla complessità dello stesso. E' fatta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio, sottoponendo i risultati al parere del Comitato degli Indipendenti.

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei Principi Generali e delle Linee applicative della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Sez. IV, "Composizione e nomina degli organi sociali", sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti e all'esito del procedimento istruttorio di autovalutazione periodico del quale il Presidente ha illustrato i risultati, al fine di verificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico atteso dei candidati alla carica di Consigliere.

### 1. Finalità del Modello

Il "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" ha la funzione di individuare *ex ante* il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di consigliere;

- (i) in occasione della nomina o del rinnovo delle cariche sociali; in tale circostanza, l'autovalutazione è anche indirizzata a definire una composizione ottimale degli organi sociali in ordine agli obiettivi di funzionamento e rappresentatività: a tal fine il presente Regolamento è affiancato, quanto all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione, da un ulteriore documento denominato "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" che ha la funzione di individuare *ex ante* il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di consigliere;
- (ii) a seguito di variazioni nella composizione originaria dell'organo sociale (ad esempio a seguito di cooptazione di un componente dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 codice civile);
- (iii) in conseguenza di significative variazioni nell'ampiezza delle deleghe attribuite ad un singolo componente dell'organo sociale.

### 2. Valori societari e obiettivi

La Banca Popolare del Lazio è una banca cooperativa, al servizio delle imprese e dei territori di riferimento di cui è espressione.

La sua identità popolare si estrinseca nello spirito cooperativistico al quale consegue il mutualismo, non solo verso i soci, ma in generale verso il territorio di insediamento.

L'obiettivo primario della Banca Popolare del Lazio è quello di rappresentare un riferimento certo nello sviluppo economico e sociale delle comunità nelle quali opera, interpretando al meglio le esigenze economiche e sociali delle stesse. L'obiettivo della creazione di valore per i soci e per la collettività viene perseguita nell'ottica della sua sostenibilità nel tempo, attraverso una gestione socialmente responsabile che tende a valorizzare il risparmio delle famiglie e a sostenere con il credito lo sviluppo del sistema produttivo, avendo costantemente in attenzione le esigenze di tutti i portatori di interessi (soci, clienti, dipendenti, fornitori).

### **3. Composizione quantitativa del Consiglio**

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica: il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri nonché dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi, si ritiene ottimale l'attuale numero di 9 componenti, fissato dall'art. 30 del vigente Statuto.

### **4. Composizione qualitativa del Consiglio**

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risulta adeguatamente bilanciata e con una partecipazione adeguata di amministratori non esecutivi e soprattutto indipendenti, così da favorire una corretta e coerente dialettica all'interno del Consiglio.

I singoli consiglieri devono essere pienamente consapevoli della loro funzione a presidio della sana e prudente gestione e della delicatezza della carica, proattivi e svolgere l'incarico con la necessaria competenza e con adeguata conoscenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 385/1993.

In particolare, considerata la sua vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento, di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui opera, è stato ritenuto opportuno prevedere un'adeguata rappresentanza di tutte le diverse componenti della base sociale nel Consiglio di Amministrazione. Pertanto:

- ✓ almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra soggetti, anche non soci, che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio di insediamento della Banca;
- ✓ un ulteriore terzo deve essere scelto tra soggetti, anche non soci, che esercitano attività professionale nel campo commerciale e/o giuridico, tra professionisti tecnici, soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e dipendenti della banca in quiescenza.

Considerato poi che gli amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca e favoriscono la dialettica interna, almeno 3 componenti devono essere non esecutivi.

Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno 3 amministratori devono essere indipendenti e vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Sono considerati indipendenti:

- ✓ gli amministratori che non abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative, con ciò intendendosi relazioni che, anche tenuto conto dei soggetti collegati, non superino lo 0.50% del Patrimonio di Vigilanza, nonché soglie di significatività soggettiva delle relazioni non superiori a quanto previsto nel "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati";
- ✓ gli amministratori che non rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- ✓ gli amministratori che non siano soci o amministratori o non abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- ✓ gli amministratori che non siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio, compresi i componenti non esecutivi, deve inoltre esprimere una adeguata conoscenza:

- ✓ del business bancario;
- ✓ delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- ✓ della regolamentazione della finanza;
- ✓ delle metodologie di gestione, controllo e misurazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività.

Si richiede altresì che ogni amministratore:

- ✓ sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- ✓ sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- ✓ dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;
- ✓ partecipi proficuamente agli eventi formativi eventualmente programmati per assicurare nel tempo le competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio e con consapevolezza il ruolo assegnato.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Considerata inoltre l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca Popolare del Lazio, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale. L'idoneità dei candidati è analizzata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle competenze e conoscenze richieste per ricoprire la carica, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.

Si presume che vi sia adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione con funzione di gestione come segue (Cfr. Principio 5 – Progetto di guida alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità EBA – Novembre 2016):

- ✓ Amministratore Delegato: dieci anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello;
- ✓ Consigliere Esecutivo: cinque anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari, in posizioni dirigenziali di alto livello.

Si presume che vi sia adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica (Cfr. Principio 5 – Progetto di guida alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità EBA – Novembre 2016):

- ✓ Presidente non esecutivo: dieci anni di esperienza professionale specifica maturata di recente. Tale esperienza deve includere una porzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente;
- ✓ Consigliere non esecutivo: tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello (comprese le conoscenze tecniche nel settore bancario).

La valutazione, anche in tema di verifica dei requisiti, oltre che delle esperienze maturate e delle conoscenze tecniche possedute, tiene conto delle verifiche previste dall'art.26 del TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorship* previsto dall'art.36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

Il Comitato degli Amministratori indipendenti è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati a svolgere in modo efficace l'incarico, tenendo conto del profilo teorico atteso sopra descritto.

Non possono candidarsi alla carica di amministratore, salva motivata deliberazione da parte del consiglio di Amministrazione, i soggetti che abbiano compiuto il 72° anno di età alla data fissata, in prima convocazione, dell'Assemblea chiamata a nominare i consiglieri di amministrazione, nonché quanti abbiano già svolto l'incarico di amministratore o sindaco effettivo per almeno quattro mandati completi e consecutivi.

Non possono altresì candidarsi alla carica di amministratori i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di Società interamente partecipate da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di amministratore è causa di decadenza dalla carica di amministratore.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di Legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposto, ove richiesto, alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia



**Sede Legale e Direzione Generale**

Velletri - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9  
Tel. 06/96440.1

**Fine del Documento**